





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ASSICU RAYOVE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 18552/2014

ron. 7718

00

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROBERTA VIVALDI

- Presidento - Ud. 14/12/2016

Dott. DANILO SESTINI

- Consigliere - PU

Dott. ENRICO SCODITTI

- Consigliere -

Dott. CHIARA GRAZIOSI

- Rel. Consigliere -

Dott. AUGUSTO TATANGELO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18552-2014 proposto da:

HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG , in persona del procuratore speciale Ing. FRANCESCO SEMPRINI, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA UNITA' 13, presso lo studio dell'avvocato LUISA RANUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO FERRATI giusta procura a margine del ricorso;

2016

2535

- ricorrente -

contro

CASA DI CURA MARIA ELEONORA HOSPITAL SRL, in persona del legale rappresentante dott. ALDO PANCI,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKY 118, presso lo studio dell'avvocato EMANUELA PAOLETTI, unitamente agli avvocati PATRIZIO MELPIGNANO, ANDREA MASSIMO ASTOLFI giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

BERTOLINO ANNA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 959/2013 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l'Avvocato LUISA RANUCCI;

udito l'Avvocato PATRIZIO MELPIGNANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso per l'inammissibilita' in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- 1. Con sentenza del 3 maggio-5 giugno 2013 la Corte d'appello di Palermo, per quel che qui interessa, ha respinto l'appello presentato da HDI Gerling Industrie Versicherung AG avverso sentenza del Tribunale di Palermo del 2 giugno-25 agosto 2009, la quale, avendo parzialmente accolto una domanda risarcitoria proposta da Anna Bertolino per la perdita di un occhio a seguito di intervento di cataratta effettuatole il 3 marzo 1998 da tale dottor Mario Milazzo nella casa di cura Villa Maria Eleonora Srl ora Villa Maria Eleonora Hospital S.r.l.-, ritenendo quest'ultima contrattualmente responsabile l'aveva condannata a risarcire all'attrice i danni nella misura di € 108.935,92 e aveva condannato altresì la sua compagnia assicurativa, cioè HDI Gerling Industrie Versicherung AG (all'epoca Gerling-Konzern AG) chiamata dalla casa di cura appunto per manleva a tenerla indenne di tutto quanto avrebbe dovuto pagare all'attrice fino alla concorrenza di € 106.353,65, in applicazione di una franchigia di 5 milioni di lire prevista dall'articolo 1.1.8 delle condizioni generali di polizza.
- 2. Ha presentato ricorso HDI Gerling Industrie Versicherung AG sulla base di un unico motivo, da cui si difende con controricorso Maria Eleonora Hospital Srl, che ha pure depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

L'unico motivo denuncia, ex articoli 360, primo comma, nn.3 e 5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione "delle norme di diritto" per avere il giudice d'appello a pagine 5-6 della motivazione ritenuta applicabile la franchigia generale di 5 milioni di lire "anziché quella di £ 1.500.000.000 prevista dall'art.7 delle condizioni particolari" - che nell'appello aveva invocato l'attuale ricorrente - , "la quale, come appare evidente dal tenore letterale dello stesso articolo, riguarda l'operatività in eccesso delle assicurazioni personali dei medici e degli altri operatori non direttamente dipendenti dal assicurato (come nel caso del Dott. Milazzo)"

Il motivo censura l'interpretazione data dalla corte territoriale alla clausola suddetta per cui non è stata ritenuta applicabile la franchigia ivi prevista, e sostiene che invece sarebbe stata applicabile al caso in esame, richiamando alcune sentenze di merito che l'hanno interpretata come applicabile.

Si tratta, a tacer d'altro, di una censura direttamente fattuale, che persegue dal giudice di legittimità una revisione di quello che è stato un vero e proprio accertamento di merito in ordine al contenuto della clausola contrattuale, ovvero la ricostruzione della effettiva volontà delle parti manifestata nel negozio: accertamento di merito, allora, che in quanto tale è riservato istituzionalmente al giudice di merito (v. Cass. sez. 3, 10 febbraio 2015 n. 2465; Cass. sez. 2, 3 settembre 2010 n. 19044, Cass. sez. 3, 12 luglio 2007 n. 15604, Cass. sez. $\frac{1}{2}$?

3

7 marzo 2007 n. 5273, Cass. sez. 1, 22 febbraio 2007 n. 4178 e Cass. sez.3, 13 febbraio 2002 n. 2074).

Avendo oltrepassato i tassativi confini dell'articolo 360 c.p.c., il motivo risulta quindi inammissibile, il che - trattandosi dell'unica doglianza - conduce alla inammissibilità il ricorso, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di € 7200, di cui € 200 per gli esborsi, oltre gli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

mounts de 11874

Così deciso in Roma il 14 dicembre 2016

Il Consigliere √Estensore

Chiara Graziosi

II Pr**e**sidente

Roberta Vivaldi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Funzionario Giudiziario Innocenzo BATTISTA